

UMBERTO CELLI*

*Il Diritto alla Verità nell'ottica del Diritto Internazionale: il caso brasiliano***

Sommario: 1 – L'origine del diritto alla verità; 2 – Il sistema interamericano e la progressiva evoluzione e costruzione del diritto alla verità; 3 – Un principio emergente nel diritto internazionale; 4 – La Convenzione Interamericana dei Diritti dell'Uomo e la legge di amnistia brasiliana; 5 – La Commissione per la verità del Brasile; 6 – Considerazioni Finali.

1. *L'origine del diritto alla verità*

Nel quadro del diritto internazionale, l'origine del diritto alla verità risale al diritto internazionale umanitario dei familiari di conoscere la sorte dei propri congiunti. Questo diritto è sancito negli articoli 32 e 33 del I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949¹, adottato nel 1977, nonché negli obblighi delle parti belligeranti nei conflitti armati internazionali di cercare persone scomparse. Questi articoli trattano specificamente del diritto alla verità delle persone scomparse in conseguenza del conflitto ed impegnano le parti belligeranti ad assumere tutti i provvedimenti necessari a questo scopo.²

Con il tempo, la sparizione forzata di persone ed altre gravi violazioni di diritti umani durante periodi di estrema violenza sponsorizzata da Stati, in particolare in numerosi paesi dell'America Latina, come Cile, Brasile e Argentina, portarono ad una interpretazione più

* *Professore ordinario di Diritto Internazionale all'Università di San Paolo, Brasile. Preside della Scuola di Giurisprudenza di Ribeirão Preto dell'Università di San Paolo.*

** *Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del double blind peer-review.*

¹ Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 hanno portato un importante passo avanti per il diritto internazionale umanitario. Esse sono state completate nel 1977 con l'adozione dei Protocolli I e II, recepiti in Brasile dal decreto n. 849 del 25 giugno 1993. Recita infatti l'art. 32 del I Protocollo aggiuntivo (rubricato Principio generale): «Nell'applicazione della presente Sezione, le attività delle Alti Parti contraenti, delle Parti in conflitto e delle organizzazioni umanitarie internazionali menzionate nelle Convenzioni e nel presente Protocollo, dovranno essere motivate soprattutto dal diritto che hanno le famiglie di conoscere la sorte dei loro membri.»

² L. E. BORGES. *O Direito Internacional Humanitário*. Belo Horizonte, 2006, p. 113.

ampia della nozione del diritto di provvedere informazioni su persone scomparse. Questi fatti consentirono inoltre l'individuazione e il riconoscimento di un diritto - il diritto alla verità – nella prassi della Commissione Interamericana dei Diritti dell'Uomo, della Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e anche del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Il diritto alla verità viene riconosciuto come un diritto inalienabile di conoscere le circostanze e le ragioni che hanno portato, attraverso massicce e sistematiche violazioni, alla commissione di crimini. Il pieno ed effettivo esercizio di questo diritto costituisce una garanzia fondamentale contro la commissione di tale violazioni. È necessario stabilire la connessione tra il diritto alla verità e il dovere dello Stato di conservare documenti e altre prove riguardanti le violazioni di diritti umani e diritto umanitario per facilitare la conoscenza di tali violazioni in modo a preservare dall'oblio la memoria collettiva.

2. Il sistema interamericano e la progressiva evoluzione e costruzione del diritto alla verità

Il sistema interamericano di protezione dei diritti umani ha contribuito al consolidamento del diritto alla memoria e verità storica attraverso il lavoro della Commissione Interamericana dei Diritti Dell'Uomo e della Corte Interamericana dei Diritti Dell'Uomo, istanze azionate dalle vittime e famiglie in cerca della verità.

Dal 1998, la giurisprudenza della Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo viene sottolineando che il dovere di indagare sulle gravi violazioni dei diritti umani deve essere rispettato come un dovere proprio degli Stati, cioè non deve essere trattato come una semplice gestione di interessi particolari che dipenda esclusivamente dall'iniziativa processuale della vittima o dei suoi parenti, oppure emerga incidentalmente da meri elementi probatori, senza che l'autorità pubblica cerchi effettivamente la verità.

Nel corso delle ultime tre decadi, la Corte ha contribuito in modo decisivo a chiarire che il diritto alla verità sia riconducibile sia alle vittime e ai loro familiari che della società nel suo insieme, mettendo in evidenza il ruolo delle commissioni per la verità in conformità con l'obbligo di garantire e di conoscere la verità, in quanto contribuiscono alla costruzione e alla conservazione della verità storica. Secondo la Corte, l'istituzione di una commissione

non sostituisce, tuttavia, l'obbligo dello Stato di ottenere la verità attraverso processi giudiziari.³

In linea con questa tendenza, l'articolo 24 della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 2006 ha stabilito che ogni «vittima ha il diritto di conoscere la verità sulle circostanze della sparizione forzata, il progresso e i risultati delle indagini e il destino della persona scomparsa. Ogni Stato Parte deve adottare le opportune misure in tal senso».⁴

Sempre nel 2006, il diritto alla verità ha ricevuto l'attenzione dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, quando è stato pubblicato uno studio sul diritto alla verità, che definisce il diritto di conoscere la “verità piena e completa” sulle cause e le circostanze per gravi violazioni di diritti umani e di diritto umanitario, i progressi ed i risultati delle indagini, le circostanze ed i motivi per la commissione di crimini internazionali, le circostanze in cui le violazioni hanno avuto luogo e, infine, l'identità degli autori.

Questo ha permesso la progressiva evoluzione e costruzione del diritto alla verità e della base per il mantenimento e la rivendicazione di altri diritti fondamentali, come il diritto di accesso alla giustizia e a strumenti di riparazione efficaci. Si è anche notata la progressiva espansione del diritto alla verità oltre a informazioni su eventi relativi a persone scomparse, per includere altre gravi violazioni di diritti umani nel contesto in cui si sono verificati. In maniera estensiva, ciò che si può osservare è che il diritto alla verità ha un rapporto diretto con la nozione di vittima di una serie di violazioni di diritti umani.

Questo diritto risulta dalla violazione di altri diritti umani fondamentali e rileva in particolar modo nel caso in cui le informazioni relative a questa violazione non siano state fornite dalle autorità competenti, attraverso una dichiarazione ufficiale o di altri sistemi di ricerca della verità. La sua logica risiede nel diritto delle vittime o delle loro famiglie di essere informate su alcuni eventi come parte essenziale del processo di riparazione. Tra altre

³ Rapporto della Commissione Brasiliana per la Verità (*Comissão Nacional da Verdade*), vol. I, Brasília, 2014, p. 35.

⁴ <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx>

cose, il diritto alla verità ha un senso di chiusura, giacché permette il recupero della dignità e fornisce meccanismi di riparazioni per le violazioni dei diritti.⁵

Il diritto alla verità ha dunque due dimensioni, vale a dire, costituisce sia un diritto individuale che collettivo. Ogni vittima ha il diritto di conoscere la verità sulle violazioni che l' hanno incisa, ma la verità deve essere raccontata nel piano della società come una "garanzia fondamentale contro il ripetersi di violazioni".⁶

Peraltro, il diritto alla verità è anche visto come una salvaguardia contro l'impunità. Per questo motivo, è stato utilizzato per contestare la validità di leggi che concedono amnistia *tout court* per proteggere coloro che hanno violato i diritti umani secondo il diritto internazionale, e per incoraggiare i governi ad essere più responsabili e trasparenti. Dopo un conflitto armato o di periodi di conflitto interno, il diritto alla verità è stato invocato per aiutare le società a comprendere le ragioni di tali conflitti oppure di diffuse violazioni di diritti umani.

Molti Paesi hanno cercato di implementare il diritto alla verità attraverso la creazione di commissioni, commissioni di inchiesta o commissioni per la verità. Tale diritto può trovare un adeguato adempimento attraverso altri strumenti o meccanismi, come ad esempio processi pubblici, la divulgazione di documenti dello Stato e la corretta gestione di archivi, garantendo il diritto all'informazione.⁷

Il problema è che nonostante il fatto che l'esistenza e l'importanza del diritto alla verità siano già ampiamente riconosciute e individualizzate, ancora è difficile da delineare i suoi esatti confini giuridici nel diritto internazionale. Ciò dipende dal fatto che il diritto alla verità non è contenuto *per sé* nei trattati o nelle convenzioni regionali, vale a dire, non è stato enucleato come una norma chiara e vincolante in un trattato o in una convenzione internazionale.

⁵ Y. NAQUVI, *The right to the truth in international law: fact or fiction?*, in *International Review of the Red Cross*, 2006, p. 248 ss.

⁶ Principio n. 2 del *Set of Principles for The Protection And Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity (E/CN.4/2005/102/Add.1.)*, secondo il quale «the right to the truth is both a collective and an individual right. Each victim has the right to know the truth about violations that affected him or her, but the truth also has to be told at the level of society as a 'vital safeguard against the recurrence of violations'» in <http://www.derechos.org/nizkor/impu/principles.html>

⁷ Y. NAQUVI, *op.cit.*, p. 248 ss.

3. *Un principio emergente nel diritto internazionale*

Data questa situazione, un gran numero di autori lo considerano un concetto emergente nel diritto internazionale dei diritti umani, con applicazione abbastanza diversa da parte degli Stati. A questo proposito MARCON sottolinea che «The 'right to truth' is an emerging concept in international human rights law, but it is by no means enforced equally across nations. The body of literature on the explicit right to truth is limited because although it is a developing principle of human rights, there is no official universal right to truth in regional or international convention».⁸

Altri ritengono che potrebbe essere classificato come una consuetudine internazionale, la cui cristallizzazione sarebbe peraltro difficile da provare, oppure un principio generale di diritto e, in questo caso, più specificamente, come uno dei “principi emergenti del diritto internazionale”.⁹ In questo senso, è opportuno notare che, accanto alle convenzioni internazionali (generali e speciali), la consuetudine internazionale e i principi generali di diritto sono fonti del diritto internazionale che sono espressamente riconosciute dall'articolo 38 (1) (a) - (c), dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

La questione delle fonti del diritto internazionale, in particolare in caso di consuetudini e principi generali, contiene spesso, tuttavia, un elemento di incertezza che deriva dalla difficoltà di individuare esattamente quando creano regole con forza vincolante, diversamente da quanto accade nel caso di norme pattizie.

D'altra parte, compito molto più complicato è quello di identificare quando un mero comportamento – più o meno diffuso - assurge al rango di norma consuetudinaria o di principio generale di diritto, poiché i criteri per il riconoscimento di tali norme è meno chiaro. Infatti, come osservato da PAUWELYN, enucleare «the rights and obligations that derive from sources of international law other than treaties, in particular custom and general principles of law, and to apply them to a given case may even be more difficult».¹⁰

Il diritto alla verità sarebbe molto più vicino a un “principio emergente nel diritto internazionale” dal che deriverebbe conseguendo una serie di ostacoli alla sua piena applicazione e implementazione. È vero che può essere utilizzato come un mezzo di inferire

⁸ G. A. MARCON, *Does Brazil have the right to truth?*, in *the Macalester Review*, Vol.3: Iss. 2, Article 8, 2013, p. 2.

⁹ Y. NAQUVI, *op.cit.*, p. 268 ss.

¹⁰ J. PAUWELYN, *Conflict of Norms in Public International Law*. Cambridge: 2008, p. 91 e ss.

l'esistenza di regole più complete a partire di norme più specifiche attraverso un processo induttivo, come ha dimostrato la giurisprudenza dei tribunali per i diritti umani. Eppure, poiché non è ben delineato come una norma con forza vincolante, le difficoltà persistono nella sua esatta interpretazione e applicazione.

Questo potrebbe anche spiegare un altro tipo di ostacolo che spesso affronta il diritto alla verità: ossia il suo essere confuso con il diritto alla giustizia e specialmente alla riconciliazione. La riconciliazione è stata la base e il fondamento per le leggi di amnistia in diversi Paesi, tra cui la legge di amnistia del Brasile, Legge n. 6683 del 28 agosto 1979.

4. *La Convenzione Interamericana dei Diritti dell'Uomo e la legge di amnistia brasiliana*

Anche se ci siano state gravi violazioni di diritti umani durante la dittatura (1964-1985), come *inter alia* sparizioni forzate, tortura, omicidio e sequestro, la legge brasiliana ha concesso un'ampia amnistia, totale e senza restrizioni a tutti gli agenti pubblici che li hanno commessi, nonché ai membri della resistenza armata.

La legge di amnistia brasiliana è stata storicamente contestata perché in contrasto con i principi desumibili dalla prassi della Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo. In pratica, una amnistia per poter essere compatibile con il principio generale di diritto che sancisce il diritto alla verità - che non è da intendersi come riconciliazione - secondo la Corte, deve comunque consentire alle vittime delle violazioni di diritti umani e alle loro famiglie di essere informate sulla scomparsa dei loro familiari e gli eventi che l'hanno causata, così come di ottenere la riparazione appropriata. Nel caso specifico poi, secondo la Corte, gli agenti pubblici che hanno violato i diritti umani dovrebbero essere ritenuti responsabili e puniti, dando anche modo alla società brasiliana di capire le ragioni per le sistematiche violazioni di diritti umani che si sono verificate nel Paese durante il periodo della dittatura militare.

In breve, la Corte interamericana ha sempre sottolineato l'incompatibilità manifesta delle leggi di amnistia con la Convenzione Interamericana dei Diritti dell'Uomo, affermando che, nella misura in cui impediscono l'indagine, l'individuazione e la punizione dei responsabili di gravi violazioni di diritti umani, sono prive di effetti giuridici.

Nel 2010, dopo di essere stata chiamata a esprimersi sulla legge di amnistia in un contesto post-Costituzione del 1988, la Corte Suprema brasiliana ha convalidato la sua costituzionalità. Anche se non può essere trascurata la natura politica della sentenza, forse essa sarebbe stata diversa nel caso in cui il diritto alla verità avesse la forma di norma esplicita e quindi dotata di forza effettivamente vincolante nelle convenzioni internazionali e regionali.

Nello stesso anno (novembre 2010), per la seconda volta, la Corte Interamericana ha dichiarato la legge di amnistia incompatibile con la Convenzione Americana e quindi incostituzionale. Questa è stata la posizione della Corte nel suo esame sulla legge di amnistia brasiliana nel caso *Gomes Lund e altri* (“Guerrilla Araguaia” – una piccola formazione guerrigliera annientata dall’esercito brasiliano fra il 1972 ed il 1974). La Corte ha ritenuto che il modo in cui è stata interpretata la legge di amnistia del Brasile che inibiva ogni indagine, processo e punizione dei responsabili di gravi violazioni di diritti umani, fosse incompatibile con la Convenzione.

In questo senso, i dispositivi della legge n. 6.683/ 1979, che impediscono l’indagine e la punizione degli organi statali, non hanno effetti giuridici e non possono continuare a ostacolare le indagini per l’accertamento dei fatti e per l’individuazione e punizione dei responsabili, né possono avere uguale o simile impatto per quanto riguarda altri casi di gravi violazioni di diritti umani ai sensi della Convenzione Americana che si sono verificati in Brasile: «3. The provisions of the Brazilian Amnesty Law that prevent the investigation and punishment of serious human rights violations are not compatible with the American Convention, lack legal effect, and cannot continue as obstacles for the investigation of the facts of the present case, neither for the identification and punishment of those responsible, nor can they have equal or similar impact regarding other serious violations of human rights enshrined in the American Convention which occurred in Brazil». Di conseguenza, la Corte ha condannato lo Stato brasiliano prescrivendo al governo di condurre indagini appropriate sugli omicidi, torture e sparizioni forzate e fosse stabilita la responsabilità per le gravi violazioni di diritti umani durante il regime militare: «9. The State must effectively conduct, within the ordinary jurisdiction, the criminal investigation of the facts of the present case in order to ascertain them, determine those criminally responsible, and effectively apply the

punishment and consequences which the law dictates, in the period of time established in paragraphs 256 to 257 of this Judgment».¹¹

Questa decisione conferma la pertinente giurisprudenza della Corte sulla materia. Nel caso *Barrios Altos vs. Perù* (2001), la Corte ha dichiarato che le leggi di auto-amnistia perpetuano l'impunità, ostacolano il chiarimento dei fatti, favoriscono una continua ingiustizia, impediscono le vittime e le loro famiglie l'accesso alla giustizia e il diritto di conoscere la verità e di ottenere il risarcimento corrispondente, ciò che costituirebbe una violazione diretta alla Convenzione Americana: «Self-amnesty laws lead to the defenselessness of victims and perpetuate impunity; therefore, they are manifestly incompatible with the aims and spirit of the Convention. This type of law precludes the identification of the individuals who are responsible for human rights violations, because it obstructs the investigation and access to justice and prevents the victims and their next of kin from knowing the truth and receiving the corresponding reparation».¹²

In questo modo, le leggi di auto-amnistia avrebbero la configurazione di un illecito internazionale e la sua revoca una forma di compensazione non pecuniaria. In breve, la logica della Corte è chiara: leggi auto-amnistia costituiscono illeciti internazionali, perpetuano l'impunità e favoriscono un'ingiustizia continua, impedendo alle vittime e alle loro famiglie l'accesso alla giustizia, in contrasto diretto al dovere dello Stato di indagare, perseguire, giudicare e riparare le gravi violazioni dei diritti umani.

5. *La Commissione per la verità del Brasile*

Considerata definitiva e senza appello, la sentenza della Corte Interamericana è o dovrebbe essere *self-executing* in Brasile, ma alla luce della convalida della legge di amnistia posta in essere dalla Suprema Corte brasiliana, ha ovviamente trovato ostacoli alla sua integrale applicazione.

Tuttavia, dopo questa decisione della Corte Interamericana, diversi procedimenti penali sono stati proposti con successo dai procuratori federali, come nel caso degli imputati

¹¹ Sentenza della Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo del 24 novembre 2010, causa *Gomes Lund et al.* ("Guerrilha do Araguaia"), par. 3 e 9.

¹² Sentenza della Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo del 30 novembre 2001, causa *Barrios Altos v. Peru*, par. 43.

Curió e Ustra. Secondo il *Ministerio Público* Federale, la denuncia contro questi due colonnelli in pensione, i quali hanno partecipato al sequestro di persone durante la dittatura, non è in contrasto con la legge di amnistia nella misura in cui il sequestro dei politici scomparsi è un reato permanente a differenza del reato di omicidio contemplato da tale legge.

La magistratura brasiliana ha inizialmente risposto in modo favorevole alle richieste e forse la Suprema Corte rivedrà la sua posizione in futuro.

Questo compito potrebbe essere reso più facile se il diritto alla verità acquistasse confini giuridici più precisi nelle convenzioni internazionali e regionali, apparendo come una norma esplicita, dotato indubitabilmente di forza vincolante.

In ogni caso, occorre sottolineare che ci sono stati progressi significativi nel Paese con l'istituzione della Commissione per la verità dalla Legge n. 12.528 del 18 novembre 2011. Dopo un lungo processo di indagine, la Commissione ha presentato le sue conclusioni e raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione per la verità reso pubblico il 9 dicembre 2014.

Le conclusioni della Commissione per la verità sono state le seguenti:

- (i) accertamento di gravi violazioni di diritti umani;
- (ii) constatazione della natura diffusa e sistematica delle gravi violazioni di diritti umani;
- (iii) riscontro di avvenuti crimini contro l'umanità; e
- (iv) la persistenza di gravi violazioni di diritti umani nel Paese.

Alla luce di questi risultati e al fine di prevenire gravi violazioni di diritti umani, nonché di garantire la loro non-ripetizione e promuovere l'approfondimento dello stato democratico di diritto, la Commissione per la verità ha raccomandato l'adozione di diciassette misure istituzionali e otto iniziative di riforma legislativa nell'ambito costituzionale o legislativo e di quattro misure di *follow-up* delle azioni e le raccomandazioni.

Le misure istituzionali comprendono *inter alia*:

- (i) il riconoscimento da parte delle forze armate della propria responsabilità istituzionale per le gravi violazioni di diritti umani durante la dittatura militare; e

(ii) la determinazione da parte degli organi competenti delle responsabilità penali, civili e verificatisi durante il periodo esaminato dalla Commissione, non essendo applicabili a questi agenti i dispositivi della legge n. 6.683/79 né altre disposizioni costituzionali e legali.

La Commissione ha infine ritenuto che l'estensione della amnistia agli agenti pubblici che hanno dato origine ad arresti arbitrari, torture, esecuzioni, sparizioni forzate e occultamento di cadaveri è incompatibile con il diritto brasiliano e l'ordine giuridico internazionale, poiché tale illecito, data la scala e sistematicità con cui sono stati commessi, sono crimini contro l'umanità, imprescrittibili e non soggetti a amnistia.¹³

6. *Considerazioni Finali*

Come visto, poiché il diritto alla verità è molto più vicino a un “principio emergente nel diritto internazionale” ne consegue una serie di ostacoli alla sua piena applicazione e implementazione. Siccome non è ben delineato come una norma con forza vincolante, le difficoltà persistono nella sua interpretazione e applicazione.

Questo potrebbe spiegare un altro tipo di ostacolo che spesso affronta questo diritto, ossia il suo essere confuso con il diritto alla giustizia e specialmente alla riconciliazione. La riconciliazione è stata la base e il fondamento per le leggi di amnistia in diversi Paesi, tra cui la legge di amnistia del Brasile.

In ogni caso, il rapporto finale della Commissione per la verità del Brasile rappresenta un progresso significativo nella giusta direzione. Al di là dei dubbi circa l'efficacia delle sue risoluzioni e raccomandazioni, il suo approfondito lavoro di ricerca ha permesso alla società brasiliana di conoscere più ampiamente uno dei periodi più nefasti della sua storia recente.

Bibliografia

L. E. BORGES, *O Direito Internacional Humanitário*. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.

D. GROOME, *The right to the truth in the fight against impunity*, in *Berkeley Journal of International Law*, vol. 29:1, 2010.

¹³ Rapporto della Commissione Brasiliana per la Verità (*Comissão Nacional da Verdade*), *op.cit.*, p. 964 e ss.

Y. NAQUVI, *The right to the truth in international law: fact or fiction?*, in *International Review of the Red Cross*, vol. 88, No. 862, 2006.

J. PAUWELYN, *Conflict of Norms in Public International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Documenti

Convenzioni di Ginevra del 1949, Protocolli I e II.

Relatório da Comissão da Verdade, Brasil, 2014.

Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. General Comment on the Right to the Truth in Relation to Enforced Disappearances (http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-right_to_the_truth.pdf).

Decreto n. 849, de 25 de junho de 1993 (<http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/113221/decreto-849-93>).

Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity (E/CN.4/2005/102/Add.1.), (<http://www.derechos.org/nizkor/impu/principles.html>).

2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, (<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx>).

Estatuto da Corte Internacional de Justiça, (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm).

Lei No. 6683, de 28 de agosto de 1979 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6683.htm).

Giurisprudenza

Sentenza della Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo del 30 novembre 2001, causa *Barrios Altos v. Peru*, par. 43.

Sentenza della Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo del 24 novembre 2010, causa *Gomes Lund et al.* (“*Guerrilha do Araguaia*”), par. 3 e 9.

Abstract

The origin of the right to truth is related to the international humanitarian law of families to know the fate of their relatives. The enforced disappearance of persons and other serious violations of human rights gave rise to broader interpretation of the concept of the right to provide information on missing persons and allowed for the specification and recognition of a right, the right to truth. Despite the evolution of a more specific case law on the merits of the right to truth, it is still difficult to identify its precise legal nature in international law. The purpose of this paper is to analyse the development of the right to truth concept in light of the international law, its jurisprudential evolution especially in Latin America by using as backdrop the Brazilian case.

Camerino, dicembre 2017.